

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 2008, n. 59/R

Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 29 aprile 2008 n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile).

Il Presidente della Giunta Regionale

Visto l'articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile) ed, in particolare, l'articolo 9, primo comma, che rinvia all'approvazione del regolamento di attuazione della legge medesima;

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 29 settembre 2008, n. 28 adottata previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico della Programmazione e delle competenti strutture di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al Consiglio regionale al fine dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 42, comma 2, dello Statuto;

Dato atto che la 3^a Commissione consiliare, riunita nella seduta del 30 ottobre 2008, ha espresso parere favorevole con osservazioni;

Ritenuto di accogliere l'osservazione formulata dalla 3^a Commissione consiliare con riferimento all'art. 3, comma 2, del Regolamento;

Ritenuto di non accogliere l'osservazione formulata dalla 3^a Commissione Consiliare con riferimento all'art. 15 comma 1 lettere b) e c) in quanto la previsione di indicatori specifici non è oggetto del Regolamento, non rientrando nell'elenco di cui all'art. 9 comma 1, ma trattasi di specifiche relative alle "condizioni per l'erogazione del finanziamento", di cui all'art. 6 comma 2 lettera e) della l.r. 21/2008, che devono essere indicate con delibera della Giunta Regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 2008, n. 895, che approva il Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile);

EMANA

il seguente Regolamento:

SOMMARIO

Capo I

Oggetto e disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Modalità di individuazione del soggetto gestore del Fondo di rotazione
- Art. 3 - Modalità di gestione del Fondo di rotazione
- Art. 4 - Presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e relativa istruttoria
- Art. 5 - Criteri per la determinazione del potenziale di sviluppo tecnologico e innovativo dei progetti
- Art. 6 - Spese ammissibili
- Art. 7 - Realizzazione degli investimenti
- Art. 8 - Modalità di concessione dell'agevolazione e di erogazione del finanziamento
- Art. 9 - Controlli
- Art. 10 - Modalità di raccordo con le banche dati regionali al servizio delle imprese

Capo II

Disposizioni relative al finanziamento diretto

- Art. 11 - Misura del finanziamento
- Art. 12 - Requisiti per l'accesso alle agevolazioni
- Art. 13 - Riduzione e revoca del finanziamento

Capo III

Disposizioni relative all'assunzione di partecipazioni di minoranza

- Art. 14 - Misura della partecipazione
- Art. 15 - Requisiti per l'accesso all'agevolazione
- Art. 16 - Piano di rientro della partecipazione di minoranza
- Art. 17 - Riduzione e revoca dell'agevolazione
- Art. 18 - Entrata in vigore

Capo I

Oggetto e disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 9 della legge regionale 29 aprile 2008 n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile).

Art. 2

Modalità di individuazione del soggetto gestore del Fondo di rotazione

1. Il soggetto al quale è affidato il compito di provvedere alla gestione del fondo di rotazione e alla selezione ed erogazione delle agevolazioni previste dalla l.r. 21/2008, di seguito soggetto gestore, è individuato dalla Giunta regionale:

- a) mediante affidamento con procedura di evidenza pubblica, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e alla legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);
- b) mediante affidamento ad organismo *in house*.

Art. 3

Modalità di gestione del Fondo di rotazione

1. Il soggetto gestore è tenuto a:

- a) eseguire l'istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni;
- b) accertare il requisito del potenziale di sviluppo a contenuto tecnologico e innovativo, secondo i criteri indicati all'articolo 5;
- c) erogare le agevolazioni di cui all'articolo 5 della l.r. 21/2008;
- d) garantire alle imprese di nuova costituzione un tutoraggio per i primi due anni dall'inizio dell'attività;
- e) monitorare i progetti e fornire alla Regione le informazioni utili per verificare lo stato di attuazione degli interventi;
- f) tenere la gestione contabile del fondo di rotazione.

2. L'accertamento del requisito del potenziale di sviluppo a contenuto tecnologico e innovativo è effettuato da un Comitato per la valutazione dei progetti, composto di tre membri di cui uno con funzione di Presidente, nominati dal soggetto gestore d'intesa con la Direzione generale della Giunta regionale competente per materia.

Art. 4

Presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e relativa istruttoria

1. La domanda di accesso alle agevolazioni è presentata dal legale rappresentante dell'impresa al soggetto gestore.

2. L'istruttoria delle domande comprende:

- a) la verifica formale della completezza delle dichiarazioni e della documentazione presentata, nonché la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della l.r. 21/2008;
- b) la verifica della situazione economica e finanziaria dell'impresa secondo quanto previsto dall'articolo 15 comma 1 lettera b);

c) la valutazione del potenziale di sviluppo a contenuto tecnologico e innovativo, di cui all'articolo 5;

d) la verifica della validità economica e finanziaria del programma di investimento e la congruità delle spese previste;

e) la verifica della capacità di rimborso dell'agevolazione.

Art. 5

Criteri per la determinazione del potenziale di sviluppo tecnologico e innovativo dei progetti

1. Sono considerati con potenziale di sviluppo a contenuto tecnologico e innovativo i progetti che presentano almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) un'idea innovativa rispetto alla realtà del mercato di riferimento;
- b) l'utilizzo di un nuovo brevetto proprio o di altri soggetti;
- c) la produzione di beni e servizi ad alto contenuto innovativo;
- d) la produzione di un prodotto con tecniche non ancora utilizzate dal mercato di riferimento;
- e) l'utilizzo di materiali non tradizionali;
- f) l'utilizzo di tecniche di distribuzione innovative rispetto al mercato di riferimento e ad alto contenuto tecnologico.

Art. 6

Spese ammissibili

1. Al fine di determinare la misura dell'agevolazione sono ammissibili le seguenti spese:

a) Per investimenti materiali:

1) acquisto del diritto di proprietà o del diritto di superficie su terreni e acquisto del diritto di proprietà o rimborso di canoni di leasing finanziario e operativo per immobili, costruiti e da costruire, diversi da quelli indicati al punto 3), nella misura massima del 10 per cento dell'intero investimento;

2) acquisto o leasing di macchinari, attrezzature e impianti;

3) acquisto, costruzione, ristrutturazione di fabbricati ad uso produttivo nella misura massima del 30 per cento dell'investimento;

b) per investimenti immateriali:

1) spese per la predisposizione del piano di impresa e per la consulenza finanziaria;

2) spese per la formazione imprenditoriale;

3) marketing operativo e indagini di mercato;

4) consulenze per elaborazione di modelli organizzativi, per l'ottimizzazione della logistica dei processi, consulenze finanziarie e consulenze per l'acquisizione di certificazioni;

5) acquisto e produzione di software, licenze, canoni e conoscenze tecniche non brevettate;

- 6) acquisto e registrazione di marchi e brevetti;
- 7) protezione della proprietà intellettuale;
- 8) elaborazione di strategie e definizione dell'immagine anche per la penetrazione nei mercati esteri;
- 9) affitto dei locali per il primo anno di attività;

2. Per le imprese di nuova costituzione sono ammissibili le spese sostenute dalla data di costituzione dell'impresa.

3. Per le imprese in espansione sono ammissibili le spese sostenute nei sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

Art. 7

Realizzazione degli investimenti

1. Il programma di investimento previsto dal progetto è realizzato entro diciotto mesi dalla data di erogazione della agevolazione.

2. Entro due mesi dal termine indicato al comma 1 il beneficiario del finanziamento è tenuto a documentare la realizzazione del progetto.

Art. 8

Modalità di concessione dell'agevolazione e di erogazione del finanziamento

1. Le agevolazioni finanziarie sono concesse, nei limiti delle disponibilità del fondo di rotazione, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda e a seguito del completamento della fase istruttoria, entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda.

2. Il finanziamento è erogato entro trenta giorni dalla sottoscrizione di una scrittura privata tra il soggetto gestore e l'impresa beneficiaria, nella quale sono contenuti gli obblighi e le modalità di restituzione della somma erogata.

3. A garanzia della restituzione della somma erogata l'impresa beneficiaria è tenuta alla presentazione di una garanzia fidejussoria.

Art. 9

Controlli

1. Al fine di esercitare il controllo in ordine alla realizzazione del programma di investimento per il quale sono state concesse le agevolazioni previste dalla l.r. 21/2008, la Direzione generale della Giunta regionale competente per materia dispone ispezioni e verifiche in loco e a campione sulle imprese beneficiarie delle agevolazioni al fine di verificare:

- a) la veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario;
- b) lo stato di attuazione del progetto;
- c) il rispetto degli obblighi assunti con la sottoscrizione della scrittura privata di cui all'articolo 8 comma 2;

Art. 10

Modalità di raccordo con le banche dati regionali al servizio delle imprese

1. La banca dati delle agevolazioni previste dalla l.r. 21/2008 si integra con il sistema regionale di "e-government" degli interventi a favore delle imprese, di cui all'articolo 5 sexies della legge regionale 20 marzo 2000 n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive), secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 26 gennaio 2004 n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana").

Capo II

Disposizioni relative al finanziamento diretto

Art. 11

Misura del finanziamento

1. L'agevolazione finanziaria di cui all'articolo 5 comma 1 lettera a) della l.r. 21/2008 consiste in un aiuto rimborsabile a tasso zero fino al 70 per cento dei costi riconosciuti ammissibili, elevabile al 75 per cento in caso di registrazione di marchi e brevetti, e non può comunque superare l'importo fissato quale soglia *de minimis* dalla normativa comunitaria, né essere inferiore ad € 50.000,00.

2. Il rimborso dell'aiuto è effettuato con rate semestrali posticipate costanti, con due semestralità di preammortamento tecnico aggiuntivo al piano di rientro di cui all'articolo 6 comma 2 lettera a) della l.r. 21/2008.

Art. 12

Requisiti per l'accesso alle agevolazioni

1. Per l'accesso alle agevolazioni indicate all'articolo 5 comma 1 lettera a) della l.r. 21/2008:

- a) il progetto deve essere sostenibile sotto il profilo finanziario;
- b) il progetto deve essere esecutivo alla data di presentazione della domanda di accesso.

Art. 13

Riduzione e revoca del finanziamento

1. E' disposta la revoca dell'agevolazione e il recupero del finanziamento qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) il programma di investimento non sia completato entro diciotto mesi dalla data di erogazione del finanziamento o sia stato realizzato in modo difforme da quello ammesso a finanziamento;

b) sia accertata l'insussistenza o il venir meno dei requisiti previsti per la concessione del finanziamento;

c) mancato pagamento di due rate semestrali;

d) rifiuto di sottoporsi ai controlli di cui all'articolo 9;

e) rinuncia del beneficiario;

f) nel caso di cessazione dell'attività, concordato preventivo con cessione dei beni, concordato fallimentare, fallimento, cessione di tutti o di parte dei beni ammessi a finanziamento, nel caso in cui non siano sostituiti con altri aventi la stessa funzione nel processo produttivo.

2. Nel caso di parziale realizzazione del programma di investimento è disposta la revoca parziale del finanziamento erogato.

3. L'impresa ha in ogni caso diritto di restituire anticipatamente il finanziamento.

Capo III

Disposizioni relative all'assunzione di partecipazioni di minoranza

Art. 14

Misura della partecipazione

1. L'assunzione di partecipazioni di minoranza, di cui all'articolo 5 comma 1 lettera b) della l.r. 21/2008, deve:

a) essere finalizzata a finanziare un programma di investimenti previsti dal progetto;

b) riguardare la sottoscrizione di azioni o quote di nuova emissione;

c) essere acquisita per un importo non superiore all'importo fissato quale soglia *de minimis* dalla normativa comunitaria.

Art. 15

Requisiti per l'accesso all'agevolazione

1. Per l'accesso all'agevolazione di cui all'articolo 5 comma 1 lettera b) della l.r. 21/2008 l'impresa, oltre ai requisiti indicati all'articolo 14 comma 1, deve:

a) essere costituita in società di capitali, ivi comprese le società cooperative;

b) essere finanziariamente ed economicamente sana;

c) presentare una valida prospettiva di sviluppo e di redditività.

Art. 16

Piano di rientro della partecipazione di minoranza

1. Il piano di rientro della partecipazione di minoranza può avvenire per:

a) acquisto da parte di uno o più soci privati della quota posseduta dal fondo di rotazione;

b) vendita sul mercato della quota posseduta dal fondo di rotazione;

c) collocamento dell'impresa sul mercato azionario.

Art. 17

Riduzione e revoca dell'agevolazione

1. E' disposta la revoca dell'agevolazione mediante il recesso della partecipazione qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) il programma di investimento non sia completato entro diciotto mesi dalla data di acquisizione delle partecipazioni o sia stato realizzato in modo difforme da quello ammesso a finanziamento;

b) sia accertata l'insussistenza o il venir meno dei requisiti previsti per la concessione dell'agevolazione;

c) per rifiuto di sottoporsi ai controlli di cui all'articolo 9;

d) per rinuncia del beneficiario;

e) nel caso di cessazione dell'attività, concordato preventivo con cessione dei beni, concordato fallimentare, fallimento, cessione di tutti o di parte dei beni ammessi a finanziamento, nel caso in cui non siano sostituiti con altri aventi la stessa funzione nel processo produttivo.

2. Nel caso di parziale realizzazione del programma di investimento si provvede alla revoca dell'agevolazione mediante il recesso parziale della partecipazione.

Art. 18

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 6 novembre 2008

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Decisione della Giunta regionale 29 settembre 2008, n. 28 di approvazione dello schema di regolamento.

Parere favorevole con osservazioni della 3^a Commissione consiliare del 30 ottobre 2008.

Deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 2008, n. 895 di approvazione del regolamento.